



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo referendario
Rita Gasparo	Primo referendario
Francesco Liguori	Primo referendario (relatore)
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza dell'11 settembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Buscate (MI)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la richiesta di parere del comune di Buscate sull'atto deliberativo di acquisto di una partecipazione in AEMME Linea Ambiente s.r.l. da parte di CAP Holding s.p.a. (SC_LOM - 16279 - I - 29/7/2025);

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Buscate n. 28 del 20 maggio 2025;

VISTA la nota del magistrato istruttore del 30 luglio 2025 (SC_LOM - 16618 - Interno - 1/8/2025) con cui è stata chiesta la trattazione collegiale della questione;

VISTA l'ordinanza n. 203 del 4 agosto 2025, con la quale il Presidente della Sezione ne ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, primo referendario Francesco Liguori;

PREMESSO

1. Dopo le settanta trattate e definite nelle adunanze del 3 e 24 luglio scorsi con le deliberazioni da 162 a 241/2025/PASP, 231/2025/PASP e da 233 a 248/2025/PASP, è pervenuta a questa Sezione l'ulteriore richiesta di parere del comune di Buscate sulla deliberazione consiliare di acquisizione della stessa partecipazione societaria da parte di CAP Holding s.p.a., di cui anche il comune istante è socio.

2. Con nota del 29 luglio 2025 (SC_LOM - 16279 - I - 29/7/2025), dunque, il comune di Buscate, che peraltro già detiene una partecipazione indiretta in AEMME Linea Ambiente s.r.l. tramite AMGA Legnano s.p.a., ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 28 del 20 maggio 2025 (Processo di aggregazione volontaria societaria nel servizio di igiene urbana - Sinergie tra servizi a rete - Acquisto da parte di CAP Holding s.p.a. di partecipazioni sociali in AEMME Linea Ambiente s.r.l. funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta - Approvazione atti e documenti necessari e adempimenti conseguenti) con i seguenti allegati:

- 1) Elementi di scenario legislativo e regolatorio;
- 2) Piano Industriale «NUOVA ALA»;
- 3) PWC - Relazione per la determinazione del *fair value* del 100% del capitale di ALA S.r.l.;
- 4) Bernoni Grant Thornton - Valutazione del valore del capitale economico di ALA S.r.l.

- 5) Crowe - Parere circa la congruità finanziaria (c.d. *Fairness Opinion*) sul valore corrente teorico al 31 dicembre 2024 del 100% del valore corrente teorico di ALA S.r.l.
- 6) Benchmark territoriale sulla gestione dei rifiuti urbani;
- 7) Statuto di ALA revisionato;
- 8) Patto parasociale.

3. Il 30 luglio 2025 il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell'odierna camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione.

CONSIDERATO

1. Il comune di Buscate, che già detiene una partecipazione indiretta in AEMME Linea Ambiente s.r.l. tramite AMGA Legnano s.p.a., sottopone al controllo preventivo della Sezione il provvedimento di acquisizione della stessa partecipazione da parte di CAP Holding s.p.a., di cui pure il comune è socio, corredato dalla documentazione sopra elencata. Secondo l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, infatti, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a, numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118:

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo [...] di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta [...] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 [...], nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

2. CAP Holding s.p.a., secondo la deliberazione in esame e la documentazione allegata, reperibile anche sul sito istituzionale della stessa società all'indirizzo <https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding/operazione-ala>, acquisterebbe da AMGA Legnano s.p.a. una quota del 20 per cento del capitale sociale di AEMME Linea Ambiente s.r.l. per 3.488.600 euro. Per

il comune di Buscate, quindi, si tratterebbe di una “ripartizione” della propria quota di partecipazione indiretta tra due società di cui detiene partecipazioni dirette.

3. Così inquadrata, la fattispecie non rientra, a parere della Sezione, nell’ambito oggettivo dell’articolo 5, comma 3, sopra citato. Le Sezioni riunite in sede di controllo, infatti, con deliberazione n. 19/SSRRCO/2022/QMIG del 23 novembre 2022, hanno precisato che:

l’esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio [...]

dopo avere più in generale affermato che:

L’assunzione della qualità di socio segna [...] la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP [...]

4. Nel caso in esame il comune di Buscate, socio sia di CAP Holding s.p.a., sia di AMGA Legnano s.p.a., che detiene una partecipazione del 74,04 per cento in AEMME Linea Ambiente s.r.l., non acquisisce alcuna nuova partecipazione diretta o indiretta.

5. Ne consegue l’estraneità della fattispecie alla norma attributiva del potere.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – sulla richiesta del parere previsto dall’articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, presentata dal comune di Buscate (MI), dichiara il non luogo a esprimersi sulla deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 20 maggio 2025.

Dispone la trasmissione di questa deliberazione via PEC al sindaco di Buscate, perché ne informi il consiglio comunale.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025.

L'estensore
(Francesco Liguori)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il 15 settembre 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)